



Comune di Gerenzago

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.21

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETERNUTE AL 31/12/2022
EX. ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 –
PRESA D'ATTO ESITO RICOGNIZIONE NEGATIVA**

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Marinoni Abramo - Sindaco	Sì
2. Vilardo Cristian - Consigliere	Sì
3. Merlotti Vittore - Consigliere	Sì
4. Tremonte Bruno - Consigliere	Sì
5. Perversi Massimo - Consigliere	Sì
6. Midulla Maria Cristina - Consigliere	Sì
7. Poletti Stefano - Consigliere	No
8. Larotonda Alberigo - Consigliere	Sì
9. Perversi Alessandro - Consigliere	Sì
10. Borromeo Enrico - Consigliere	Sì
11. Curti Alice - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sfondrini Massimo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Marinoni Abramo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETERNUTE AL 31/12/2022
EX. ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 -
PRESA D'ATTO ESITO RICOGNIZIONE NEGATIVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 10 in data 07/08/2023 è stato approvato il Dup 2023-2025 ed i relativi allegati con annesso parere del Revisore dei Conti;
- con deliberazione di C.C. n. 11 in data 07/08/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione periodo 2023-2025 ed i relativi allegati con il parere del Revisore dei Conti prot. 2377 del 05/08/2023.

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 4 del 20-07-2020 con cui è stato nominato il Vice Sindaco Sig. Bruno Tremonte, con delega al Bilancio e ai Servizi Sociali, quale responsabile del servizio finanziario comunale.

RAVVISATA la propria competenza all'assunzione del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 107 e 109 c. 2 del D. Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

ATTESO che per il presente provvedimento non sussistono condizioni di conflitto di interessi, neanche potenziale ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023, tra il firmatario del presente atto e il destinatario finale dello stesso.

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1. ...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

ATTESO CHE:

- la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021.

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un

fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

RILEVATO che il Comune di Gerenzago, alla data del 31/12/2022 non deteneva partecipazioni in alcuna società e che, pertanto, l'esito della ricognizione risulta essere negativo.

CONSIDERATO che la presa d'atto dell'assenza di partecipazioni societarie di cui al presente provvedimento non necessita di parere dell'organo di revisione in quanto non decide su modalità di gestione dei servizi, costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale.

DATO ATTO CHE, sulla presente deliberazione, ha espresso *parere favorevole*:

- il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 del D. Lgs. n. 267/2000);
- il Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 del D. Lgs. n. 267/2000).

VISTO:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità.

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 10; Favorevoli n. 10,

Contrari n. , Astenuti n. ;

DELIBERA

DI DARE ATTO che l'esito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Gerenzago, alla data del 31/12/2022, di cui all'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, risulta negativo.

DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.

DI DEMANDARE alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.

DI PRENDERE ATTO che l'ultimo paragrafo del comma 1 dell'art. 20 del TUSPP stabilisce che anche le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione societaria debbano darne comunicazione sia alla sezione regionale della Corte dei conti che al Dipartimento del Tesoro.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:

- a tutte le società partecipate dall'Ente;
- al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" (dalla pagina web <https://portales Tesoro.mef.gov.it/>);
- copia della presente deliberazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti (dalla pagina web <https://portaleservizi.corteconti.it/>), utilizzando il sistema "Con.Te".

DI PUBBLICARE la presente deliberazione in modo permanente nelle apposite sezioni del portale "Amministrazione trasparente", (*Sezione Enti Controllati – Sotto Sezioni Società partecipate/ Tabella riepilogativa per le società partecipate*), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 così come aggiornato con il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97.

SUCCESSIVAMENTE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO di dover provvedere con urgenza;

CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n. 10; Favorevoli n. 10,
Contrari n. , Astenuti n. ;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GERENZAGO

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETERNUTE AL 31/12/2022
EX. ART. 20 D.LGS. 19/08/2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16/06/2017 N. 100 -
PRESA D'ATTO ESITO RICOGNIZIONE NEGATIVA**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del T.U. -
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Gerenzago, lì 30/11/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tremonte Bruno

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Gerenzago, lì 30/11/2023



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tremonte Bruno

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Marinoni Abramo

Il Segretario Comunale
Dott. Sfondrini Massimo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 285 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 11 DIC 2023 al 26 DIC 2023.

Gerenzago, li 11 DIC 2023

Il Responsabile delle pubblicazioni

Albertario Fabiano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

diventa esecutiva in data 30 NOV 2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Gerenzago, li 30 NOV 2023

Il Segretario Comunale
Dott. Sfondrini Massimo

